



**PLANET**  
*plus*  
investimento a rendimento certo

Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa



**PREMESSA****A) DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Il contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni di Assicurazione sulla vita;
- Condizioni particolari, nel caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato.

Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.

**B) TERMINOLOGIA**

1. **SOCIETÀ**: l'impresa assicuratrice;
2. **CONTRAENTE**: chi stipula il contratto con la Società;
3. **ASSICURATO**: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;
4. **BENEFICIARI**: coloro ai quali spettano le somme assicurate;
5. **PREMIO**: importo dovuto dal Contraente alla Società;
6. **RISERVA MATEMATICA**: l'importo accantonato dalla Società per fare fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

**Art. 1 - Obblighi della Società.**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici dalla stessa firmate.

**Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.**

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto devono essere esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato, qualora abbia rilevanza nel calcolo della prestazione, comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

**Art. 3 - Decorrenza della garanzia.**

La garanzia decorre, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 della data di effetto indicata in polizza.

**Art. 4 - Durata del contratto.**

La durata del contratto è pari ad anni cinque.

**Art. 5 - Pagamento del premio.**

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico anticipato di importo minimo non inferiore a L. 20.000.000 (venti milioni).

**Art. 6 - Prestazione garantita. Terminal Bonus.**

Con il presente contratto la Società si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato in

corrispettivo del premio unico versato:

- alla scadenza contrattualmente prevista;
- al momento dell'eventuale decesso dell'Assicurato, antecedente la scadenza del contratto.

Il capitale assicurato è pari alla riserva matematica maturata, comprensiva della rivalutazione annuale certa e predeterminata, così come indicato al successivo articolo 7.

Qualora il contratto giunga alla sua naturale scadenza, il capitale assicurato, calcolato secondo i criteri indicati al successivo articolo 7, beneficerà di una maggiorazione gratuita. Tale maggiorazione, definita terminal bonus, è costituita da un importo che si ottiene applicando al capitale maturato a scadenza il 50% del tasso di riferimento indicato in polizza.

La somma del capitale maturato a scadenza e del terminal bonus costituisce il capitale garantito a scadenza, il cui ammontare è riportato nel documento di polizza.

**Art. 7 - Rivalutazione del capitale assicurato.**

Ad ogni ricorrenza annua della data di effetto del contratto, il capitale assicurato, quale risulta al precedente anniversario della data di effetto del contratto, sarà rivalutato di una percentuale, predeterminata e certa, del tasso di riferimento indicato in polizza.

Le percentuali garantite nel corso dei cinque anni e l'entità del terminal bonus sono le seguenti:

- 1° anno	70%	- 4° anno	85%
- 2° anno	75%	- 5° anno	90%
- 3° anno	80%	terminal bonus	50%.

**Art. 8 - Rischio morte. Capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato.**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale verrà corrisposto ai Beneficiari designati il capitale assicurato, che sarà pari alla riserva matematica maturata a quell'epoca, comprensiva della rivalutazione intervenuta nel periodo compreso fra l'ultima ricorrenza annuale della data di effetto della polizza e la data dell'evento.

**Art. 9 - Riscatto.**

Il Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, può chiederne il riscatto. Il valore di riscatto è pari alla riserva matematica maturata a quell'epoca, comprensiva della rivalutazione intervenuta nel periodo compreso fra l'ultima ricorrenza annuale della data di effetto della polizza e la data di richiesta del riscatto stesso.

**Art. 10 - Diritto di recesso e di revoca della proposta.**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di effetto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio; alla comunicazione dovrà essere allegato l'originale di polizza, qualora già in possesso del Contraente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio pagato al netto dell'imposta sulle assicurazioni, recuperando contestualmente le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, pari a L. 50.000.

Il Contraente, con le modalità illustrate al paragrafo 9 della Nota Informativa, ha inoltre la possibilità di revocare la proposta di assicurazione fino al momento in cui il contratto non sia concluso. In questo caso il premio eventualmente versato viene rimborsato al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

**Art. 11 - Prestiti.**

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società nei limiti dell'80% del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

**Art. 12 - Cessione, pegno e vincolo.**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti contraenti.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

**Art. 13 - Beneficiari.**

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari e revocare o modificare in qualsiasi momento tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

1. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
2. dopo la morte del Contraente, da parte degli eredi;
3. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi previsti ai punti 1 e 2 le operazioni di riscatto,

prestito, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

**Art. 14 - Pagamenti della Società.**

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. Tali documenti sono: originale di polizza, eventuali appendici, fotocopia di un documento di riconoscimento dei Beneficiari.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato devono, inoltre, essere consegnati:

- certificato di morte;
- in presenza di testamento, copia autentica dello stesso, oppure certificato del Registro delle Successioni rilasciato dalla cancelleria della Pretura/Tribunale (art. 52/53 delle disposizioni attuative del c.c. e art. 622 c.c.) da cui risulti la presenza di testamento e l'identità e capacità giuridica degli eredi;
- in assenza di testamento, dichiarazione sostitutiva dell'Atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4/1/68 che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome e data di nascita di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza del testamento;
- stato di famiglia integrale dell'Assicurato, qualora in polizza siano indicati quali beneficiari in caso di morte "gli eredi legittimi e/o testamentari";
- copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione, nel caso in cui tra i beneficiari vi siano minori o incapaci.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società liquida la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Società.

**Art. 15 - Opzioni di rendita.**

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi non oltre la data di scadenza contrattuale, il capitale maturato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito, anche parzialmente, in una delle seguenti forme:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo

